




L'ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Descrizione delle funzioni, compiti e formazione

Soggetti coinvolti nella sicurezza sul lavoro



I soggetti coinvolti nella sicurezza sul lavoro vengono inseriti in un organigramma, il quale rappresenta la cosiddetta mappatura della sicurezza sul lavoro.

Rev.	Data	Elaborato da	Descrizione delle modifiche
0	09.2019	SPP	Prima emissione

Inhaltsverzeichnis

1. Il datore di lavoro (DL)	3
1.1 Consegnatario dell'edificio	6
2. Il preposto	8
3. Il lavoratore	9
4. Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	11
5. Il Servizio di prevenzione e protezione (SPP)	13
6. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)	14
7. Addetto al Servizio di prevenzione e protezione (ASPP)	15
8. Il medico competente	17
9. La squadra d'emergenza	19
9.1. Addetto al pronto soccorso	21
9.2. Addetto all'antincendio	22

Il documento non è esaustivo ed è inteso per uso interno.

Per garantire una maggiore chiarezza dei testi e come usuale nelle norme in materia di sicurezza sul lavoro è stata utilizzata solo la forma al maschile.

1. Il datore di lavoro (DL)

Formazione

Per il datore di lavoro non è prevista una formazione obbligatoria.

AD ECCEZIONE!

I datori di lavoro dell'Amministrazione provinciale e delle scuole di ogni ordine e grado vengono formati ai sensi della Deliberazione della giunta provinciale n. 134 del 28.01.2013 con gli stessi argomenti contenuti nella formazione prevista per i preposti, di cui agli Accordi del 21.12.2011 e del 25.07.2012.

I DL (Direttori di dipartimento, Direttori di ripartizione, Dirigenti scolastici, Direttrici dei circoli didattici, ecc.) vengono definiti ai sensi della Deliberazione della giunta provinciale n. 4884 del 08.11.1999 e Deliberazione della giunta provinciale n. 207 del 24.02.2015 e **devono pertanto frequentare il corso di formazione secondo le disposizioni previste per legge sopra citate.**

Aggiornamento

Il datore di lavoro non deve svolgere corsi di aggiornamento.

Descrizione

Il datore di lavoro è **responsabile principale per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul posto di lavoro**. Deve prendersi cura di organizzare un sistema adeguato di gestione della sicurezza sul lavoro e mettere a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori i mezzi necessari.

Compiti/Obblighi

D.lgs. 81/2008; art. 17: Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

D.lgs. 81/2008; art. 18: Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; (= > piano di emergenza)
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro²⁴;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

1.1 Consegnatario dell'edificio

Descrizione

Il Consegnatario è la persona responsabile per l'organizzazione e i controlli dell'edificio anche relativamente all'igiene e alla sicurezza sul posto di lavoro.

Ai sensi della Deliberazione della giunta provinciale del 08.11.1999, n. 4884 il consegnatario è una figura operativa nella gestione della sicurezza degli edifici

http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/downloads/BESCHLUSS_4884_8_-11-1999_2_.pdf

⇒ Scuola dell'infanzia e scuole di ogni ordine e grado:

I consegnatari degli edifici dell'Amministrazione provinciale e scolastici sono stati nominati datori di lavoro/dirigenti ai sensi del D.lgs 81/2008 e della Deliberazione della giunta provinciale del 8.11.1999, n. 4884 **esclusivamente per le attività nell'ambito della gestione dell'emergenza e dell'edificio.**

Di norma, il dirigente ha la nomina di consegnatario dell'edificio; quest'ultimo, a sua volta, nomina per ogni singolo edificio della scuola dell'infanzia ovvero plesso il responsabile dell'edificio e delega i compiti che riguardano la sicurezza sul lavoro.

⇒ Edifici dell'Amministrazione provinciale: In questo caso è l'Ufficio patrimonio che nomina il consegnatario dell'edificio.

Compiti/Obblighi

Deliberazione della giunta provinciale del 08.11.1999, n. 4884; Allegato 2 all'ordinamento del Servizio interno di Prevenzione e Protezione della Provincia

Qui di seguito sono elencati i compiti che riguardano l'organizzazione e il controllo della gestione degli edifici di competenza dei consegnatari per quanto riguarda la sicurezza e l'igiene del lavoro:

1. Deve essere assicurata, anche tramite le dovute istruzioni, la compartimentazione antincendio dell'edificio:

- le porte tagliafuoco non siano tenute aperte (non devono essere tenute aperte con cunei o sistemi analoghi);
- le porte tagliafuoco siano in buono stato ed i meccanismi di autochiusura e chiusura automatica, ove previsti, siano funzionanti.

2. Vie di fuga

Devono essere assicurate, anche tramite le dovute istruzioni:

- la costante agibilità e assenza di materiale lungo le vie di fuga;
- l'agevole apertura delle porte di emergenza (divieto assoluto di tenerle chiuse a chiave durante l'orario di lavoro);
- la presenza, il buono stato e la visibilità della segnaletica.

3. Attrezzature e dispositivi antincendio

- la presenza degli estintori;
- l'accessibilità alla centralina dell'impianto di rilevazione incendi;
- l'accessibilità degli estintori e degli idranti a muro;
- l'accessibilità dei punti di prelievo dell'acqua di spegnimento (idranti esterni, riserve) e delle aree per i mezzi di soccorso.

4. Emergenza

- deve essere organizzata una esercitazione antincendio con la collaborazione degli addetti all'emergenza;
- l'esercitazione antincendio deve essere messa in atto annualmente;
- deve essere assicurata in permanenza l'accessibilità di tutti i locali; contrassegno chiaro e permanente di ogni chiave; facile reperibilità delle stesse (anche quelle della centrale termica e del box della leva d'intercettazione del gas).

5. Impianti elettrici**Deve essere garantito, anche tramite le dovute istruzioni:**

- Il controllo periodico dell'efficienza degli interruttori differenziali, azionando il tasto di prova;
- il controllo periodico delle luci di emergenza (mensile).

6. La sicurezza dei luoghi di lavoro**Deve essere assicurato:**

- che le scale abbiano dei dispositivi antisdrucchiolo

7. Sicurezza dell'impianto elettrico, dell'ascensore, dell'impianto di riscaldamento, dei dispositivi antincendio e dei rilevatori di fumo/gas

- È necessario verificare che le ditte ovvero i tecnici incaricati eseguano le ispezioni/manutenzioni previste.

8. Registro dei controlli periodici degli edifici

- I consegnatari devono assicurare, in quanto responsabili dell'edificio, che il registro dei controlli periodici sia compilato.

Ai sensi della Deliberazione della giunta provinciale del 15.10.2007, n. 3499, la gestione delle emergenze e dell'edificio comprende:

- redazione del piano di emergenza,
- l'organizzazione e l'esecuzione della prova d'evacuazione periodica (almeno annuale),
- la conduzione del Registro dei controlli periodici riguardanti la gestione della sicurezza degli edifici,
- la nomina degli addetti alla squadra d'emergenza,
- lo svolgimento dei compiti ai sensi dell'art. 26 del Dlgs. 81/2008 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, vedasi DUVRI,
- non conformità dell'edificio vengono comunicate per iscritto all'Ufficio competente (Ufficio manutenzione opere edili oppure Comune).

Importante: Il consegnatario ha il compito di comunicare all'ufficio competente le non conformità dell'edificio per poterle eliminare prima possibile. Nel frattempo, il consegnatario provvederà ad implementare misure organizzative per ridurre/eliminare il rischio per le persone presenti nell'edificio.

E' nell'ambito di responsabilità del consegnatario dell'edificio verificare che l'intervento di manutenzione sia stato effettuato e concluso.

2. Il preposto

Formazione

Presupposto per la partecipazione al corso di formazione per preposti è la completata formazione di:

- ✓ 4 ore di formazione generale (formazione permanente)
- ✓ 4- 8 -12 ore di formazione specifica (dipende dal profilo professionale)

8 ore di corso di formazione per preposti

(5 ore online; 3 ore in aula)

Descrizione

Il **preposto** è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e **garantisce l'attuazione** delle direttive ricevute, **controllandone** la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed **esercitando un funzionale potere di iniziativa** (p. es. direttori d'ufficio e coordinatori).

La DGP 134/2013 indica i criteri per individuare i preposti dell'Amministrazione provinciale e delle scuole di ogni ordine e grado.

Si possono presentare due situazioni (si veda anche la seguente tabella):

- preposti **individuati dalla DGP 134/2013**:
Coordinatori e Coordinatrici, direttrici e direttori d'ufficio (non già individuati come Dirigenti / Datori di lavoro da Deliberazioni della Giunta Provinciale ⁽¹⁾);
- **altri preposti da individuare a cura dei Datori di lavoro**: dipendenti, che sovrintendono altro personale, anche per periodi limitati.

(1) DGP n. 4884 dell'08.11.1999, DGP n. 3499 del 15.11.2007

Compiti/Obblighi

Ai sensi del D.lgs 81/2008, art. 19: Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

3. Il lavoratore**Formazione**

- ✓ **4 ore di formazione generale** (*formazione permanente*)
- ✓ **4- 8 -12 ore di formazione specifica** (*dipende dal profilo professionale*)
 - ⇒ **Formazione online (Copernicus)**

Aggiornamento

in un lasso di tempo di 5 anni dalla conclusione del corso di formazione specifica=> 6 ore

Descrizione

Chiunque persona, che svolga un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di una datrice o di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione è lavoratrice / lavoratore.

Equiparati ai lavoratori sono tra l'altro stagisti, collaboratrici e collaboratori a progetto, allieve ed allievi d'istituti di istruzione ed universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale, nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici, biologici.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle persone presenti sul posto di lavoro.

Il datore di lavoro fornisce le informazioni e le istruzioni necessarie.

Compiti/Obblighi**D.lgs 81/2008, art. 20: Obblighi del lavoratore**

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose²⁷, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l' indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Formazione

- ✓ 4- 8 -12 ore di formazione specifica (dipende dal profilo professionale)

Modulo per RLS Art.37 => **almeno 32 ore**

Aggiornamento annuale

- ⇒ **4 ore** (numero lavoratori tra 15-50)
⇒ **8 ore** (numero lavoratori > 50)

Descrizione

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori nei confronti del datore di lavoro per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

D.lgs. 81/2008, art. 47: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
 - a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
 - b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
 - c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Compiti/Obblighi

D.lgs. 81/2008, art. 50: Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
 - a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
 - c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
 - d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
 - e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
 - f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
 - h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
 - l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
 - n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 - o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196(N) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di , valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

5. Il Servizio di prevenzione e protezione (SPP)

Descrizione

Il **Servizio di prevenzione e protezione** è l'insieme di persone, sistemi e mezzi interni o esterni all'azienda finalizzati all'attività di **prevenzione e protezione dai rischi professionali** per le lavoratrici ed i lavoratori. L'insieme delle misure necessarie e delle attrezzature per diminuire o prevenire i rischi è la **prevenzione**, tema fondamentale nella sicurezza sul lavoro.

Il Servizio di prevenzione e protezione centrale presso la Ripartizione 4 - Personale, è stato istituito nel 1996 con il compito di supportare le Datrici ed i Datori di lavoro all'interno dell'Amministrazione Provinciale e delle scuole di qualsiasi natura.

Compiti

D.lgs 81/2008, art. 33: Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

6. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Formazione

Prerequisito per lo svolgimento della funzione è il diploma di maturità e il completamento dei seguenti corsi di formazione

Modulo A => 28 ore (formazione permanente-corso base)

Modul B => 48 Stunden (corso correlato sulla natura dei rischi)

Modul C => 24 Stunden (formazione permanente -corso di specializzazione)

Il Modulo B è propedeutico per il modulo di specializzazione (Modulo C)

I corsi di formazione vengono organizzati da: Scuole professionali, associazioni, enti formatori, ecc.

Aggiornamento

in un lasso di tempo di 5 anni => 40 ore

Info: possibile partecipazione a convegni e seminari per un massimo di 20 ore (50%)

Descrizione

Il **Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP)** è una persona designata dal datore di lavoro in possesso di capacità e requisiti professionali specifici. Il suo compito è di **collaborare** con il datore di lavoro nell'ambito della salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e di fare **consulenza** per esempio riguardo le misure da adottare per prevenire incidenti.

Compiti/Obblighi

- Supportare il datore di lavoro nella valutazione dei rischi sul posto di lavoro e l'elaborazione e redazione di misure di prevenzione e protezione.
- Consigliare il datore di lavoro nella progettazione/predisposizione dei luoghi di lavoro ovvero dell'ambiente di lavoro, nonché per l'elaborazione delle procedure per rischi specifici (quali rumore, movimentazione manuale dei carichi, ecc.).
- Consigliare il datore di lavoro sull'approvvigionamento di attrezzature tecniche e sull'introduzione di procedure e materiali di lavoro.
- Elaborare procedure di sicurezza.
- Consigliare il datore di lavoro nella scelta dei DPI.
- Informare il datore di lavoro sulle novità normative nell'ambito della sicurezza sul lavoro.
- Supportare il datore di lavoro nell'informazione e formazione dei dipendenti.
- Elaborare sistemi di controllo per verificare l'attuazione delle misure di salute e sicurezza sul lavoro.
- Partecipare alla riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 81/2008.

7. Addetto al Servizio di prevenzione e protezione (ASPP)

Formazione

Prerequisito per lo svolgimento della funzione è il diploma di maturità e il completamento dei seguenti corsi di formazione

Modulo A => 28 ore (formazione permanente-corso base)

Modulo B => 48 ore (corso correlato sulla natura dei rischi)

I corsi di formazione vengono organizzati da: Scuole professionali, associazioni, enti formatori, ecc.

Aggiornamento

in un lasso di tempo di 5 anni => 20 ore

Info: possibile partecipazione a convegni e seminari per un massimo di 20 ore (50%).

Descrizione

L'Addetto al Servizio di prevenzione e protezione (ASPP) funge da **braccio destro per il datore di lavoro** all'interno dell'Amministrazione provinciale, delle scuole di ogni ordine e grado ed è la **persona di riferimento per il Servizio di prevenzione e protezione centrale**.

Il datore di lavoro nomina l'addetto al Servizio di prevenzione e protezione tra il personale interno (per iscritto).

Il modulo di nomina dell'ASPP è scaricabile dalla pagina web del Servizio di prevenzione e protezione centrale e deve essere compilato ed inoltrato al Servizio di prevenzione e protezione centrale.

<http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/personale-provincia/salute-sicurezza/modulistica.asp>

I compiti dell'ASPP nell'Amministrazione Provinciale e nelle scuole sono stati definiti dalla **Giunta Provinciale con la Deliberazione 8 novembre 1999, n. 4884** (scaricabile dalle disposizioni di legge sotto leggi provinciali).

<http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/personale-provincia/salute-sicurezza/disposizioni-legge-circolari.asp>

Nel caso in cui il datore di lavoro non nomini un addetto al Servizio di prevenzione e protezione, questi compiti dovranno essere svolti dal datore di lavoro stesso.

Compiti/Obblighi

L'ASPP svolge ai sensi della Deliberazione della giunta provinciale del 8 novembre 1999, n. 4884 e in accordo con il datore di lavoro i seguenti compiti:

- cura che venga fornito ai nuovi assunti e al personale trasferito al proprio servizio:
 - l'informazione sui rischi specifici della propria mansione;
 - le norme di comportamento in caso di emergenza;
 - i nominativi degli addetti all'emergenza
- controlla che i dipendenti del proprio servizio siano inviati al controllo sanitario (se d'obbligo) secondo le scadenze fissate (è opportuno tenere uno scadenziario);

3. tiene i contatti con il medico competente della Medicina di lavoro al fine di:
 - consegnare ai dipendenti l'esito del controllo sanitario;
 - segnalare al dirigente/datore di lavoro eventuali prescrizioni e/o non idoneità;
4. funge da riferimento per i dipendenti nei rapporti con il Servizio di Prevenzione e Protezione centrale;
5. porta a conoscenza dei colleghi del proprio servizio, disposizioni e/o nuove normative segnalate dal Servizio di Prevenzione e Protezione centrale;
6. verifica che vengano comunicati al competente ufficio gli incidenti sul lavoro che comportino l'assenza di almeno un giorno e tengono una statistica degli incidenti avvenuti;
7. fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione centrale le informazioni richieste finalizzate a rilevazioni statistiche e/o inerenti alla sicurezza ed igiene del lavoro;
8. esegue un controllo se gli interventi di sicurezza ed igiene del lavoro segnalati dal Servizio di Prevenzione e protezione vengano eseguiti;
9. attiva una verifica affinché, in caso di acquisto di nuovo macchinario esso venga consegnato con la documentazione d'obbligo, esclusi i casi in cui uffici competenti svolgano già tale verifica;
10. verifica che siano individuati dal datore di lavoro i dipendenti autorizzati all'utilizzo di attrezzature che richiedano per il loro impiego conoscenze e responsabilità particolari;
11. supporta il Servizio di Prevenzione e Protezione nella promozione di attività formative;
12. esegue un controllo visivo periodico sullo stato dei cavi e delle prolunghe elettriche e sul posizionamento dei cavi nelle canalette delle scrivanie;
13. attiva un controllo periodico sul corretto stoccaggio dei materiali, sull'ancoraggio degli scaffali, sul rispetto del carico massimo dei soppalchi e sulle buone condizioni delle scale portatili;
14. segnala al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali variazioni dell'ambiente di lavoro e/o nelle mansioni di lavoro del proprio servizio che possano incidere sulla sicurezza e/o igiene del lavoro;
15. collabora con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;
16. collabora con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la stesura delle procedure di lavoro in sicurezza;
17. valuta con il supporto della check list i posti di lavoro dei videoterminalisti.

8. Il medico competente

Formazione

I titoli e requisiti per svolgere la funzione di medico competente sono indicate all'art. 38 del D.lgs. 81/2008. Il medico competente è iscritto all'albo nazionale del Ministero della Salute.

Aggiornamento

D.lgs 81/2008: Titolo V Sorveglianza sanitaria; art. 38; paragrafo 3

Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

Descrizione

Il **Medico competente** è nominato dal datore di lavoro quando l'attività lavorativa comporta mansioni particolari, che espongono il lavoratore a rischi per la salute per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

Il medico competente è in possesso di **requisiti formativi e professionali specifici**. Collabora con il Datore di lavoro alla realizzazione del documento di valutazione dei rischi, alla scelta delle **misure di prevenzione e protezione** per salvaguardare la salute psichica e fisica delle lavoratrici e dei lavoratori ed effettua la **sorveglianza sanitaria**.

Compiti/Obblighi

D.lgs. 81/2008, art. 25: Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) Lettera soppressa dall'art. 15 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. La squadra d'emergenza

Addetti al pronto soccorso Addetti all'antincendio

Descrizione

Gli Addetti alla squadra d'emergenza sono lavoratori **adeguatamente formati**, incaricati dell'attuazione delle **misure di prevenzione e lotta contro gli incendi**, nonché per **l'evacuazione e/o il primo soccorso** in caso d'emergenza. Una persona può essere formata sia addetto al pronto soccorso sia addetto all'antincendio e svolgere contemporaneamente tutte e due le funzioni.

La squadra d'emergenza è composta da lavoratori incaricati da parte del DL all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell'emergenza

I loro compiti sono stati definiti dalla Giunta Provinciale con la Deliberazione 8 novembre 1999, n. 4884 (scaricabile dalle disposizioni di legge sotto leggi provinciali). Questi compiti sono da svolgere solo nei casi, dove la propria salute e la propria vita non vengono messe a repentaglio.

Compiti/Obblighi

D.lgs 81/2008; Titolo VI: Gestione delle emergenze; art. 43: Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
 - a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
 - b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
 - c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
 - d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
 - e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
- e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei Decreti di cui all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

I compiti principali degli addetti alla gestione dell'emergenza sono elencati nella *Deliberazione della giunta provinciale del 08.11.1999, n. 4884*; essi devono essere assolti senza mettere in pericolo la propria salute e/o vita:

- 1) in caso di segnalazione di emergenza fare una prima valutazione della situazione d'emergenza
- 2) fornire ai soccorritori e al centro operativo interno, indicato nel piano d'emergenza, le necessarie informazioni
- 3) prestare l'assistenza di primo soccorso agli infortunati
- 4) Negli edifici:
 - a) elaborare il piano d'emergenza in collaborazione col Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - b) collaborare con il consegnatario dell'edificio per l'organizzazione dell'esercitazione antincendio annuale;
 - c) coordinare e gestire le operazioni di evacuazione delle persone presenti nell'edificio;
 - d) controllare che tutti i locali del proprio piano (o settore) siano stati evacuati;
 - e) prendersi cura che le persone disabili abbiano l'assistenza necessaria;
 - f) assolvere ogni altro compito specificatamente previsto nel piano d'emergenza;

9.1. Addetto al pronto soccorso

Formazione

Gli addetti al pronto soccorso svolgono un corso di formazione teorico-pratico, in riferimento alla classificazione dell'azienda, per l'attuazione delle misure di primo intervento e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. (**12 ore** ovvero unità didattiche).

Contenuti minimi della formazione degli addetti al pronto soccorso ai sensi del DPP del 13.06.2005, n. 25
1)

Aree tematiche:

- ✓ Allertare il sistema di soccorso, riconoscere le circostanze e comunicare l'emergenza;
- ✓ ruolo e funzioni dell'addetto al Pronto soccorso;
- ✓ riconoscere un'emergenza sanitaria, sostenimento delle funzioni vitali, posizionamento dell'infortunato, autoprotezione del personale addetto al soccorso;
- ✓ interventi di primo soccorso, attuazione corretta delle tecniche;
- ✓ traumi e patologie in ambiente di lavoro;
- ✓ applicazione pratica ed esercizi relativi agli argomenti trattati.

Aggiornamento

Ogni 10 anni => **12 ore ovvero può essere limitata alla sola parte pratica della formazione**

Descrizione

Gli Addetti al pronto soccorso devono attuare le misure di primo intervento e attivare gli interventi di pronto soccorso. Devono effettuare le cure mediche di emergenza in base alla loro formazione e garantire il contatto con i servizi di emergenza in caso di emergenza.

Vedasi anche „Squadra d'emergenza”.

Le aziende sono classificate in tre gruppi, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori e lavoratrici occupati e dei fattori di rischio.

A – B – C

Info: Scuole dell'infanzia, scuole di ogni ordine e grado e le strutture dell'Amministrazione provinciale (ad eccezione di qualche struttura) sono classificate nel **gruppo B**, perciò aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A (definizione ai sensi del DPP del 13.06.2005, n. 25).

Compiti

- attuare gli interventi di primo soccorso
- allertare i soccorsi
- essere in grado di raccogliere informazioni sull'infortunio

9.2. Addetto all'antincendio

Formazione

Gli addetti all'antincendio svolgono un corso di formazione teorico-pratico, in riferimento alla valutazione del rischio incendio di 4-8-16 ore => Scuola provinciale dei Vigili del fuoco volontari a Vilpiano

Scuole dell'infanzia/scuole/strutture provinciali: **8 ore** – rischio medio
(qualche struttura particolare: 16 ore)

Corso b: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio Medio => 8 ore.

- 1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore)
 - Principi sulla combustione e l'incendio
 - le sostanze estinguenti
 - triangolo della combustione
 - le principali cause di un incendio
 - rischi alle persone in caso di incendio
 - principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
- 2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)
 - Le principali misure di protezione contro gli incendi
 - vie di esodo
 - procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
 - procedure per l'evacuazione
 - rapporti con i vigili del fuoco
 - attrezzature ed impianti di estinzione
 - sistemi di allarme
 - segnaletica di sicurezza
 - illuminazione di emergenza.
- 3) Esercitazioni pratiche (3 ore)
 - Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
 - presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
 - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

Aggiornamento

non prevista per legge

Descrizione

Gli addetti all'antincendio sono responsabili dell'attuazione delle misure organizzative per la prevenzione, la lotta antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro.

Vedasi anche „Squadra d'emergenza”.

Le aziende vengono classificate in:

- **rischio alto**
- **rischio medio**
- **rischio basso**

Scuole dell'infanzia/scuole/strutture provinciali: appartengono principalmente al gruppo a rischio medio

Compiti

- in caso di evacuazione aiutare le persone presenti a raggiungere il punto di raccolta
- collaborare alla redazione del piano di emergenza
- proporre soluzioni per eliminare o mitigare i rischi rilevati
- assicurarsi dell'estinzione degli incendi, in collaborazione con i vigili del fuoco, senza mettere in pericolo la propria vita